

IN EVIDENZA



CCRL FVG EDILIZIA ARTIGIANO E PMI
VERBALE DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELL'ELEMENTO
VARIABILE EVR – EROGAZIONE DA GENNAIO 2025

SETTORE LEGNO ARREDAMENTO E MOBILI FVG
CONFERMATO IL P.R.T. PER L'ANNO 2025

FSBA - AGGIORNAMENTO PROCEDURE OPERATIVE
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2025

Licenze

- **Cedesì** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefy
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072
- **Vendesì** avviata attività di parrucchiera nel comune di San Vito al Tagliamento situata in una via principale. Affitto contenuto privo di spese condominiali in uno stabile privato di ottima presenza con parcheggio privato. L'attività viene ceduta completa di arredi installati nel 2016 e strumentazione costantemente aggiornata. Conta 5 postazioni lavoro, 3 lavateste, 1 postazione onicotecnica, 1 cabina estetica. possibilità di collaborazione. Euro 19.000,00 tel. 3388589227 (contattare solo se interessati)

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it
- **Vendesì** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale/artigianale in Via Zona Industriale, 5 - San Pietro al Natisone UD. Il fabbricato è così suddiviso: 237,24 mq magazzino, 91,24 mq soppalco e locali accessori, 79,90 mq tettoia esterna, 86,51 mq appartamento, 86,51 mq locale sopra appartamento, area scoperta 1580 mq. Per info chiamare il numero 3357572293 Sara oppure inviare una mail a itccostantini@libero.it

Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Piasan di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.
- **Vendesì** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.

- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Segna a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesì** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesì** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansioni: saldature con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni scrivere a info@autofficinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXV - N. 4 - 2025

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Luca Nardone, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiangetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Assegnazione agevolata di beni ai soci pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di maggio 2025 pag. 5

Contratti

CCRL FVG Edilizia Artigiano e PMI – Verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile EVR – Erogazione da gennaio 2025 pag. 6

Settore Legno Arredamento e Mobili FVG – Confermato il P.R.T. per l'anno 2025 pag. 7

CCNL Meccanica Artigiano (Verbale integrativo 17.02.2025) Protocollo su preavviso e versamento quota adesione sindacale pag. 7

Lavoro e previdenza

FSBA - Aggiornamento procedure operative pag. 8

Normativa del Lavoro

Flusso UniEmens: nuova codifica ISTAT per valorizzare la qualifica professionale pag. 9

Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) – La circolare del Ministero del Lavoro pag. 9

Riduzione contributiva del 50% per gli iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni Inps artigiani e commercianti pag. 11

No alla liquidazione mensile del TFR pag. 11

Categorie

Novità in regione FVG per la costruzione in zona sismica Entrato in vigore il nuovo portale Opere strutturali FVG pag. 11

Credito e incentivi

Bandi per ricerca industriale e sviluppo sperimentale pag. 13

Contributi per imprese commerciali, turistiche e servizi pag. 13

Dalle province pag. 13

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Con la Legge 31 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) è stata reintrodotta la possibilità di effettuare, entro il 30 settembre 2025, **l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili registrati**, diversi da quelli utilizzati come strumentali, con applicazione di **un'imposta dell'8% sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP** sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci e del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Le imposte sostitutive vanno versate dalle società interessate per il 60% entro il 30/9/2025 e per il rimanente 40% entro il 30/11/2025.

L'agevolazione non interferisce con l'ordinario trattamento ai fini iva delle operazioni agevolate (assegnazioni o cessioni) ma ai fini delle imposte indirette è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro quando la stessa è dovuta in modo proporzionale (fermo restando l'importo minimo di 1.000 euro) e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le stesse disposizioni si applicano alle società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati a tale agevolazione le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

Per poter fruire di tale agevolazione i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci (quando ne è prevista la tenuta) alla data del 30/9/2024 oppure devono esservi iscritti il 31/1/2025 in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore all'1/10/2024. Per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, occorre che alla data di riferimento (30/9/2024) la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi data certa, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 1/6/2016, in occasione di una precedente possibilità di assegnazione agevolata.

BENI CHE POSSONO ESSERE ASSEGNATI

I beni assegnabili sono i seguenti, tenendo conto che i relativi requisiti vanno verificati con riferimento alla data dell'assegnazione:

- 1) immobili non utilizzati direttamente per l'attività da parte dell'impresa, ossia quelli diversi dagli immobili strumentali per destinazione (in base ad un chiarimento contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 del 1/6/2016 può trattarsi anche di beni merce, di immobili posseduti da società di gestione immobiliare e di immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato, o comunque non direttamente utilizzati dall'impresa);
- 2) beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli) non strettamente strumentali all'attività.

L'Agenzia delle Entrate con la citata circolare 26/2016 ha chiarito che le caratteristiche degli immobili, per valutare la possibile assegnazione agevolata, vanno verificate con riferimento al momento dell'assegnazione ossia alla data dell'atto notarile di assegnazione.

TASSAZIONE AGEVOLATA

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Se però la società è considerata non operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, l'imposta va applicata nella misura del 10,5%.

Per i beni immobili il valore normale può essere determinato tenendo conto dell'effettivo valore di mercato oppure del valore catastale (prodotto ottenuto moltiplicando la rendita rivalutata per i coefficienti automatici) o comunque di un valore ad essi intermedio. In particolare il valore catastale dei fabbricati si ottiene applicando il moltiplicatore catastale (da individuare in base alla categoria catastale) alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Per i terreni, esclusi quelli edificabili, il valore catastale si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per 112,5.

CATEGORIA CATASTALE FABBRICATI	MOLTIPLICATORI <i>(da applicare alla rendita rivalutata del 5%)</i>
Fabbricati di categoria A (esclusa A/10) e C (esclusa C1)	120
Fabbricati di categoria A prima casa	110
Fabbricati A/10 e D	60
Fabbricati di categoria B	140
Fabbricati C1 ed E	40,8

Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate con il modello F24 (con possibilità di compensare l'importo dovuto con eventuali crediti) con le seguenti scadenze:

- per il 60% entro il 30 settembre 2025;
- per il 40% entro il 30 novembre 2025.

Con la circolare 26 del 1/6/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assegnazione agevolata dei beni si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della società dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

EFFETTI FISCALI PER I SOCI

Circoscrivendo l'analisi al caso di assegnazione di immobili a soci privati persone fisiche va innanzitutto segnalato che, ai fini del calcolo delle plusvalenze tassabili in caso di successiva vendita nel quinquennio successivo, il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene (normale, o catastale o intermedio) utilizzato in sede di assegnazione. Per quanto riguarda l'effetto fiscale per i soci privati persone fisiche determinato dall'assegnazione agevolata dei beni occorre distinguere tra assegnazioni effettuate da società di capitali e assegnazioni effettuate da società di persone.

Per i soci di società di capitali c'è innanzi tutto da segnalare che, poiché l'assegnazione richiede una delibera di

distribuzione di riserve di utili o di capitale corrispondenti al valore contabile del bene, è possibile procedere all'assegnazione solo se esistono in bilancio riserve disponibili almeno pari a tale valore (condizione non richiesta però per le società in liquidazione dopo l'approvazione del piano di riparto finale). In caso contrario si potrà prendere in considerazione l'alternativa della cessione agevolata. Si deve poi tener conto che nell'ambito dell'assegnazione agevolata, per espressa disposizione normativa, non si applica l'articolo 47 comma 1 del TUIR che prevede la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili, per cui è possibile scegliere liberamente di utilizzare riserve di utili o di capitale (quelle in sospensione d'imposta vanno però utilizzate per ultime secondo il chiarimento contenuto nella circolare 37/2016 dell'Agenzia delle Entrate).

Se l'assegnazione avviene attraverso la distribuzione di riserve di utili (in questo caso in natura), l'importo pari al valore normale (o al valore catastale) attribuito al bene nell'atto di assegnazione, ridotto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva costituisce distribuzione di dividendi da assoggettare a ritenuta d'imposta del 26% di cui i soci devono fornire alla società la provvista monetaria per il successivo versamento all'ordinaria scadenza prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi. In caso di

distribuzione di riserve di capitale il valore normale dei beni ricevuti riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta. In tal caso la tassazione è eventuale e si applica, con le stesse modalità previste per la tassazione dei dividendi, in caso di "sottozero" ossia per l'eventuale eccedenza del valore normale (o catastale) dei beni assegnati, ridotto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Affinché la ritenuta sia applicata solo sull'eventuale eccedenza il socio deve comunicare alla società il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, come previsto dall'art. 27 co. 1-bis del DPR 600/73.

Per i soci di società di persone il prelievo di utili ai fini dell'assegnazione non è tassato perché si riferisce ad importi già assoggettati a tassazione per trasparenza, ma la tassazione, come reddito d'impresa, si applica in caso di "sottozero" ossia per l'eventuale eccedenza del valore normale (o catastale) dei beni assegnati, rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione aumentato delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva applicata per l'assegnazione agevolata (casistica attribuibile, ad esempio, alla circostanza che il socio assegnatario abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società).



Scadenze del mese di maggio 2025

16 maggio	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata - coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla 2° rata 0,00822137. (Fonte: nota INAIL n. 370 del 14 gennaio 2025)
25 maggio (25 di ciascun mese)	CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruitive per: <i>domanda di rimborso della 2ª e 3ª giornata di carenza per operai e apprendisti operai, assenti per malattia fino a 7 giorni (Modulo da presentare tramite email al Fondo Regionale FVG Categoria Legno entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la malattia).</i> (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
25 maggio (25 di ciascun mese)	CCRL FVG Alimentare: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruitive per: <i>domanda di rimborso del 100% della 3ª giornata di carenza per lavoratori assenti per malattia fino a 6 giorni. Il modulo scaricabile dal sito www.ebiart.it è da presentare tramite Pec al Fondo Regionale Categoria Alimentazione e Panificazione entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la malattia. L'intervento copre al massimo 3 eventi annui.</i> (Fonti: CCRL del settore Alimentare del 15.01.2024)
31 maggio	Differimento termini estivi per versamento contributivo INPS: le aziende che sospendono l'attività in conseguenza della chiusura per ferie collettive e, a causa di ciò, non possono provvedere entro i termini di legge al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, hanno facoltà di richiedere all'INPS, entro il 31 maggio 2025, l'autorizzazione al differimento del termine di versamento. Ad esempio, se l'azienda sospende l'attività nel mese di agosto, il giorno 16 agosto (salvo proroga estiva) non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio. L'autorizzazione permette al datore di lavoro di versare tali contributi entro e non oltre il 16 settembre. Oltre al versamento dei contributi tramite modello F24, il differimento interessa anche la presentazione del flusso UniEmens. L'invio della denuncia UniEmens (relativa al mese di luglio) deve essere effettuato entro il 30 settembre. L'autorizzazione è concessa per un solo mese e per una sola volta l'anno. La richiesta è telematica tramite Cassetto previdenziale, utilizzando il Codice 445 "Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive". In caso di accoglimento è previsto il differimento con applicazione dei relativi interessi. (Fonti: Circolari INPS n. 90 del 24 aprile 1980, n. 146 del 23 agosto 2002 e Messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012)



CCRL FVG Edilizia Artigiano e PMI – Verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile EVR – Erogazione da gennaio 2025



In data 21 marzo 2025 tra Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia, CNA FVG e le rappresentanze sindacali regionali di CGIL, CISL e UIL è stato stipulato il verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile della retribuzione E.V.R. per l'anno 2025 in attuazione dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia del 30 novembre 2022.

Si ricorda ai fini dell'erogazione dell'E.V.R. che:

- è un'erogazione variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo;
- per la sua corresponsione è subordinata alla positività di uno o più dei cinque parametri individuati dal CCRL;
- le Casse Edili del Friuli Venezia Giulia hanno messo a disposizione i dati in loro possesso utili alla verifica dei primi tre parametri contrattuali;
- le Parti hanno reperito i dati necessari anche alla quantificazione degli ulteriori due parametri individuati dal CCRL (Regione Autonoma FVG e Istat).

Sulla base dei dati verificati e riportati nelle tabelle in calce al presente accordo, le Parti hanno congiuntamente verificato l'andamento su base triennale dei cinque indicatori previsti dal contratto (periodo 2022-2023-2024), raffrontandolo con quello riferito al triennio precedente (2021-2022-2023) ed hanno constatato che 4 su 5 parametri utili per il calcolo dell'E.V.R. hanno fatto registrare un andamento positivo: l'E.V.R. va pertanto corrisposto nella misura dell'85% dell'aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL (vedasi tabella sottostante).

L'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, per un massimo di 173, sarà erogato in 12 quote mensili, a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, al personale in forza al 31.01.2025, nella misura prevista nella sottostante tabella.

Nel caso di passaggio di livello del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento è erogato l'E.V.R. con riferimento al livello di inquadramento risultante al 31.1.2025.

Importo E.V.R. da corrispondersi nel 2025 ai sensi dell'art. 18 del CCRL dd 30/11/2022

LIVELLO	IMPORTO E.V.R. 2025 QUOTA MENSILE	IMPORTO E.V.R. 2025 QUOTA ORARIA
7°	€ 91,69	€ 0,53
6°	€ 81,31	€ 0,47
5°	€ 67,47	€ 0,39
4°	€ 62,28	€ 0,36
3°	€ 58,82	€ 0,34
2°	€ 51,90	€ 0,30
1°	€ 44,98	€ 0,26

E.V.R. AGGIUNTIVO AZIENDALE

Le parti si danno reciprocamente atto che l'ulteriore elemento aziendale E.V.R. (ex art. 19 CCRL FVG 30/11/2022) andrà corrisposto entro dicembre 2025 previa verifica della positività dei parametri aziendali individuati, derivante dal raffronto tra l'anno 2024 e 2023. Tale erogazione spetta ai soli lavoratori già in forza al 01/01/2022 ed attualmente occupati. La misura massima di tale elemento, eventualmente riproporzionata nella misura e secondo le modalità previste dal CCRL, secondo la sottostante tabella.

Importo E.V.R. aggiuntivo da corrispondersi nel 2025 ai sensi dell'art. 19 del CCRL dd 30/11/2022 (misura massima)

LIVELLO	IMPORTO E.V.R. 2025 QUOTA MENSILE	IMPORTO E.V.R. 2025 QUOTA ORARIA
7°	€ 53,63	€ 0,31
6°	€ 48,44	€ 0,28
5°	€ 39,79	€ 0,23
4°	€ 36,33	€ 0,21
3°	€ 34,60	€ 0,20
2°	€ 31,14	€ 0,18
1°	€ 25,95	€ 0,15

Per avere diritto alla tassazione agevolata, la verifica degli indicatori aziendali dovrà essere svolta presso le articolazioni territoriali del Comitato Bilaterale sulla Produttività costituito con Accordo del 1.2.2018 presso ogni Cassa Edile del territorio secondo le modalità previste nell'Accordo stesso.

(Fonti: Verbale di accordo per la definizione dell'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. per l'anno 2025 di data 21 marzo 2025 e CCRL FVG di data 30/11/2022)



Settore Legno Arredamento e Mobili FVG – Confermato il P.R.T. per l'anno 2025

È stata confermata anche per l'anno 2025 l'erogazione del "Premio di Risultato Territoriale – P.R.T." ciò a seguito di verifica positiva delle Parti firmatarie del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Legno Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017.

Si ricorda che l'art. 12 del CCRL in parola prevede infatti che il P.R.T. possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore. Si conferma pertanto l'erogazione nell'ammontare previsto.

(Fonti: Verbale di accordo 21 marzo 2025)

CCNL Meccanica Artigiano (Verbale integrativo 17.02.2025) Protocollo su preavviso e versamento quota adesione sindacale

(Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 19 novembre 2024, Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024 e Verbale integrativo 17 febbraio 2025)

L'intesa interviene su due istituti in particolare già innovati con l'accordo di rinnovo del 19 novembre 2024:

- il preavviso in caso di licenziamento e dimissioni (artt. 66 e 88 del CCNL);
- il protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

• PROCOTOLLO RITENUTA QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CCNL

Con l'accordo di rinnovo del 19 novembre 2024 è stato introdotto il "Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale". Esso prevede, in base al meccanismo del silenzio-assenso da azionare mediante una comunicazione nei confronti del lavoratore, l'applicazione di una ritenuta di **30 euro** da operarsi sul cedolino paga di competenza di aprile 2025. Il Verbale integrativo dd 17 febbraio 2025 ha precisato che il versamento sull'IBAN delle organizzazioni sindacali dovrà essere realizzato **entro il 31 maggio 2025**, e non il 30 aprile 2025 come previsto della versione precedente.

Ai lavoratori iscritti a FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retri-

buzione, tale trattenuta non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota di adesione sindacale. Si ricorda che il CCNL prevede l'obbligo per le imprese di portare a conoscenza **entro il 31 gennaio 2025** del testo dell'intesa con ogni mezzo di informazione ed entro **il 10 febbraio 2025** il Lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione autografa. Le imprese verseranno le somme trattenute, alla scadenza di cui sopra, sul c/c bancario IBAN **IT68G010050320000000045109** – presso BNL intestato a FIM, FIOM, UILM.

• DISCIPLINA DEL PREAVVISO

Quanto alla disciplina del Preavviso, innovata con l'accordo del 19 novembre scorso, sono stati meglio precisati alcuni passaggi che riguardano l'anzianità di servizio necessaria ad individuare il periodo di preavviso dovuto. È stato inoltre indicato il periodo di preavviso relativo ai lavoratori inquadrati al Livello 2 bis. Le due novità, riscontrabili nel Verbale integrativo, **trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025**.

Infine, tra le parti è stato condiviso che il presente verbale **non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025**, anche se ancora in corso di compimento, che restano fatti salvi secondo le modalità già definite a livello individuale





FSBA - Aggiornamento procedure operative

In vigore dal 1° giugno 2025

FSBA ha rilasciato le nuove procedure operative che saranno **in vigore dal 1° giugno 2025**. Si evidenziano le novità:

IMPORTO MASSIMALE

È stato aggiornato l'importo del massimale mensile, ora elevato ad **€ 1.404,03 lordi** (a partire dalla competenza di gennaio 2025) e da rapportare su base oraria.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le prestazioni saranno erogate in presenza di regolarità contributiva di **5 anni** (prima erano 3 anni) rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).

DURATA COMPLESSIVA 26 SETTIMANE

Le settimane previste di AIS (Assegno Integrazione Salariale), nel caso di ricorso a causali ordinarie e straordinarie nel corso del medesimo biennio mobile, non sono tra loro cumulabili; pertanto, il periodo massimo fruibile in sommatoria sarà sempre pari ad un massimo di 26 settimane. Si ricorda che l'assegno AIS eroga prestazioni di integrazione salariale sia per ragioni ordinarie sia per ragioni straordinarie, ovvero:

AIS

- per causali ordinarie in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche o in caso di situazioni temporanee di mercato;
- per causali straordinarie qualora il datore di lavoro:
 - segnali nell'ambito dell'accordo collettivo una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione anche definiti dalla contrattazione collettiva,
 - intenda gestire, nell'ambito dell'accordo collettivo, una crisi aziendale,
 - sottoscriva, all'esito di esame congiunto presso la Commissione Paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all'art. 21 del d.lgs. 148/2015.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE OO.SS.

L'impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.

La comunicazione preventiva (debitamente compilata in ciascun campo richiesto, comprensivo di timbro e firma) dev'essere allegata in fase di protocollazione della domanda in formato pdf (vedi allegato modello facsimile da inviarsi, unitamente ai verbali di richiesta, alla mail ordinaria bacino.ud@ebiart.it).

VERIFICA DOMANDE E REVISIONE DOCUMENTALE

L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) verificherà le domande e l'accordo viene considerato formalmente valido se riporta le firme, l'indicazione obbligatoria e leggibile del nome, cognome, ruolo e sigla di appartenenza dei firmatari a pena di rifiuto della domanda. L'EBR può richiedere la **revisione nei seguenti casi**:

- REVISIONE DOCUMENTALE (in caso di mancata risposta alla revisione entro 15 gg dalla stessa, la domanda viene automaticamente rifiutata dal sistema);
- REVISIONE RENDICONTAZIONE ASSENZE;
- REVISIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE E DECADENZA DOMANDA

La rendicontazione delle assenze avviene tramite compilazione manuale dei dati. **Il giorno 26 del mese**, il sistema valida automaticamente le assenze inserite per le posizioni verificate e abilitate dall'EBR, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti.

In caso di ritardo nell'invio di tale comunicazione, l'erogazione avverrà successivamente al corretto invio della stessa.

In assenza di tale documentazione, l'erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA. In tal caso, decorso il terzo mese successivo rispetto alla competenza della domanda, tale domanda si considera decaduta.

(Fonte: FSBA – Procedure operative regolamento 14/12/2022 aggiornate al 26/02/2025)



Il Patronato di Confartigianato





> Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
> Che diritti ho?
> Che cosa sono le malattie professionali?



> Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
> Come devo fare per presentare la domanda?
> Devo presentare la domanda di invalidità civile.
> Come devo fare per formalizzare la richiesta?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.



> Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
> Può richiederla anche il papà?

www.inapa.it



Flusso UniEmens: nuova codifica ISTAT per valorizzare la qualifica professionale

L'INPS comunica che al fine di rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dalla competenza 05/2025 l'elemento <Qual-Prof>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

UniEmens - Compilazione dell'elemento "QualProf"

Codifica CP2011	Fino alla competenza 04/2025
Codifica CP2021	A decorrere dalla competenza 05/2025

(Fonte: Messaggio INPS n. 1115/2025)

Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) – La circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2025 ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dal c.d. Collegato Lavoro con riferimento alle dimissioni per fatti concludenti, periodo di prova nei contratti a termine, somministrazione lavoro, lavoro stagionale e smart working (lavoro agile).

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

La circolare conferma, in primo luogo, che la procedura, e la relativa comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro, va attivata **solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione di fatto del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.**

A fronte dell'assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro potrà, pertanto, valutare, sulla base del caso concreto, se procedere con un licenziamento disciplinare o con la procedura per dimissioni per fatti concludenti (che assume quindi una natura facoltativa).

In tale seconda ipotesi, il datore di lavoro dovrà verificare che l'assenza ingiustificata si sia protratta oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di disciplina contrattuale, per un **periodo superiore a 15 giorni**. A tale riguardo, il Ministero del Lavoro chiarisce che, fatte salve diverse disposizioni del contratto collettivo, **il termine di 15 giorni è da intendersi come giorni di calendario**.

Il termine fissato dall'articolo 19 del Collegato Lavoro, inoltre, costituisce il termine legale minimo, con la conseguenza che il datore di lavoro potrà attivare la procedura **dal sedicesimo giorno di assenza**. In quanto termine minimo, nulla osta a che la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro venga effettuata anche in un momento successivo qualora, sulla base del caso concreto, si ritenga opportuno avere maggiori certezze circa il "consolidarsi" della volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro.

In merito alla possibilità che la **contrattazione collettiva** preveda un termine differente da quello legale, la circolare chiarisce invece che lo stesso troverà applicazione **solo se superiore a quello legale**: contrariamente dovrà farsi riferimento al termine dei 15 giorni.

Rispetto alle ipotesi di assenza ingiustificata normalmente prese in considerazione dai contratti collettivi ai fini disciplinari, il Ministero evidenzia che i relativi termini non possono essere presi a riferimento anche per le dimissioni di fatto.

L'assenza ingiustificata **protratta per il periodo previsto dalla contrattazione collettiva potrà quindi condurre esclusivamente al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo**, previo esperimento delle ordinarie procedure di contestazione.

Ne consegue che i contratti collettivi dovranno introdurre una specifica disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, individuando eventualmente un termine diverso da quello legale ma comunque non inferiore a 15 giorni.

Con riguardo a tale comunicazione, da effettuarsi alla sede territoriale dell'Ispettorato individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, la circolare chiarisce che **la stessa dovrà essere inviata anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa**. Il Ministero specifica, tuttavia, che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi e che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

Rispetto al campo di applicazione della nuova disciplina, la circolare chiarisce, infine che sono escluse dalla procedura le ipotesi previste dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001 per le quali è espressamente contemplata la convalida obbligatoria – con effetto sospensivo dell'efficacia – della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni, ovvero: **"per la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro"**.

PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla disciplina dell'articolo 13 del Collegato Lavoro che è intervenuta a fissare i criteri per la determinazione del periodo di prova nei contratti a termine.



Anche in tal caso, infatti, la formulazione della norma necessitava di un intervento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro, in particolare in merito ai criteri per la determinazione del periodo di prova nei contratti di durata superiore a 12 mesi nonché con riguardo alla portata normativa del rinvio alle **“previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva”**.

In particolare, con riferimento a questo secondo aspetto, il Ministero chiarisce che, in virtù del principio del favor prestatoris, **viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore durata del periodo di prova**.

Di conseguenza, rispetto al nuovo quadro normativo il Ministero specifica che i **limiti massimi** per il periodo di prova – ovvero **15 giorni** per i contratti **entro i 6 mesi** e **30 giorni** per i contratti **tra 6 e 12 mesi** – non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva.

Nel caso, invece, di contratti a termine di **durata superiore a dodici mesi**, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva (da interpretarsi come sopra), **il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi**.

Esempio di Calcolo: se un contratto a termine ha una durata di 18 mesi (540 giorni di calendario), il periodo di prova sarà calcolato come segue: $540 \text{ giorni} \div 15 = 36 \text{ giorni}$ di prova effettiva.

Questo periodo deve essere ridotto se il CCNL applicabile prevede una durata inferiore, in quanto, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, una minore durata del periodo di prova è considerata più vantaggiosa per il dipendente e quindi deve essere applicata.

È sempre importante verificare le disposizioni del CCNL applicato, poiché potrebbero offrire condizioni più vantaggiose per il lavoratore.

SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Il Collegato Lavoro ha apportato modifiche alla disciplina della somministrazione eliminando la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

Pertanto, in caso di **sforamento del limite temporale di 24 mesi**, si costituisce in capo all'utilizzatore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Il Ministero del Lavoro precisa che **per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data**.

Il Collegato lavoro ha introdotto due ulteriori categorie di **lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30%** di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono infatti ora escluse da tale limite percentuale anche:

- le ipotesi già escluse dai limiti quantitativi **stabiliti per**

le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti conclusi:

- in fase di avvio di nuove attività;
- da start-up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50;

- i **lavoratori inviati in missione a tempo determinato**, se **assunti dal somministratore** con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Collegato Lavoro ha altresì stabilito che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, **non trova applicazione l'obbligo di indicazione delle causali** stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi:

- i **soggetti** disoccupati che godono **da almeno sei mesi** di trattamenti di **disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali**;
- i **lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati**, così come individuati dalla normativa nazionale, in conformità con le disposizioni europee.

ATTIVITÀ STAGIONALI

A seguito dell'intervento del Collegato Lavoro sono ricomprese tra le **tipologie di attività di lavoro stagionale** anche quelle previste dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti collettivi aziendali conclusi dalle loro RSA ovvero dalla RSU. Il Ministero del Lavoro, nel ribadire la **natura retroattiva** della norma di interpretazione autentica con applicazione anche rispetto ai contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, sottolinea che nell'ambito delle attività stagionali rientrano:

- oltre a quelle legate a cicli stagionali ben definiti,
- anche quelle indispensabili per fronteggiare **intensificazioni produttive** in determinati periodi dell'anno o dovute ad esigenze tecnico-produttive collegate a specifici **cicli dei settori produttivi o dei mercati** serviti dall'impresa.

LAVORO AGILE. TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il Collegato Lavoro ha fissato in **5 giorni** il **termine** per la comunicazione:

- dell'**avvio** e della **cessazione** delle prestazioni di **lavoro** in modalità **agile** e
- delle **eventuali modifiche** della **durata** originariamente prevista.

Tale **termine** opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per **tutti i datori di lavoro privato**, dalla data dell'**effettivo inizio** della **prestazione** di lavoro **agile**, fatta salva la stipula per iscritto dell'accordo per il lavoro agile. Inoltre:

- nel caso di **modifica della durata originariamente comunicata**, per effetto di una proroga dell'accordo, il datore dovrà comunicarla entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa;
- nel caso di **cessazione anticipata**, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi alla nuova data di conclusione.

(Fonte: Ministero del Lavoro circolare n. 6/2025)



Riduzione contributiva del 50% per gli iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni Inps artigiani e commercianti

L'Inps, con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, che si riporta in allegato, ha pubblicato le istruzioni applicative riguardanti la riduzione contributiva di cui al comma 186 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), relativa ai lavoratori iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni Inps artigiani e commercianti.

La circolare, emanata con un considerevole ritardo dovuto al rilascio del nulla osta ministeriale, non riporta ancora la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di riduzione, la cui diffusione è affidata ad un messaggio di prossima pubblicazione. Nel frattempo, considerando i tempi ormai ridotti in vista della prossima scadenza contributiva di maggio, l'Istituto chiarisce che nei casi in cui il contribuente in possesso dei requisiti intenda presentare la domanda in esame sarà possibile applicare fin da subito la riduzione, ovvero in alternativa versare la contribuzione in misura piena, per poi procedere alla compensazione del dovuto sulle rate successive (ancora paragrafo 6).

Gli uffici della competente Direzione Entrate, interpellati al riguardo, non escludono che il messaggio recante il modello di domanda possa essere diramato entro la data termine del 16 maggio p.v., anche se tale tempistica resta comunque condizionata dai tempi di elaborazione della relativa procedura da parte dei servizi informatici dell'Istituto.

I soggetti beneficiari sono: i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, i soci di società di persone e di capitali (S.r.l.) e i coadiuvanti o coadiutori familiari dei titolari che abbiano avviato l'attività nel corso del 2025 in forma di impresa individuale o societaria, iscrivendosi per la prima



volta ad una delle gestioni degli artigiani o degli esercenti attività commerciali dell'Inps.

ATTENZIONE: il caso di un collaboratore familiare iscritto ad una delle gestioni interessate prima dell'anno 2025 e che successivamente al 1° gennaio dell'anno in corso si iscriva in qualità di titolare, va considerato escluso dall'applicazione del beneficio (a differenza dei casi di soggetti già iscritti a gestioni previdenziali diverse da quelle degli artigiani e commercianti, che sono invece considerati ammissibili).

Il punto 3 della circolare conferma l'applicabilità della riduzione di legge alla sola aliquota IVS con esclusione quindi dell'aliquota destinata alla maternità e, per la sola gestione commercianti, di quella destinata al finanziamento dell'indennità di cessazione ex art. 1, c. 380, D.Lgs. 207/96.

La riduzione è prevista per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società ovvero nel caso non vi sia coincidenza tra la data di inizio dell'attività e dell'effettiva prima iscrizione alla relativa gestione previdenziale, a decorrere da quest'ultima data. Entrambe le date comunque devono verificarsi nell'arco del solo anno 2025 (1° gennaio - 31 dicembre).

No alla liquidazione mensile del TFR

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in risposta ad una richiesta di parere, circa la legittimità della prassi riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del TFR in busta paga, si è espresso negativamente, in quanto, a parere dell'INL ciò rappresenterebbe una mera integrazione retributiva con rilevanti ricadute su lavoratore ed impresa. In particolare, l'INL ricorda che il regime sperimentale di liquidazione mensile (su base volontaria da parte del lavoratore), individuato dalla L. n. 190/2014, era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Terminato tale periodo, tale prassi è da ritenersi illegittima. L'anticipazione del TFR può avvenire solo entro i casi disciplinati dall'art. 2120 c.c. il quale prevede stringenti condizioni per la sua liquidazione in forma anticipata, ovvero:

- anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni;
- limite massimo del 70% del maturato;
- esigenze giustificate da spese sanitarie o acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Lo stesso art. 2120 c.c. prevede la possibilità di introdurre ulteriori causali di miglior favore rinviando alla contratta-

zione collettiva o ai patti individuali.

L'INL specifica però, che tali pattuizioni, possano avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione medesima e non possano, invece, tradursi in un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Se ciò avvenisse, avrebbe una doppia conseguenza per il datore di lavoro:

- assoggettamento contributivo della somma erogata;
- ripetizione dell'accantonamento del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quale la conseguenza ispettiva

Il personale ispettivo intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote TFR illegittimamente anticipate adottando il provvedimento della disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. Qualora il datore di lavoro non dovesse conformarsi alla citata disposizione va incontro ad una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (non trovando applicazione l'istituto della diffida, la sanzione è quantificata in 1.000 euro).

(Fonte: INL nota n. 616 del 3 aprile 2025)



Novità in regione FVG per la costruzione in zona sismica

Entrato in vigore il nuovo portale Opere strutturali FVG

Dal 1° febbraio 2025 si applicano le modifiche apportate dalla Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 2, alla Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 16, recante Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio e le disposizioni del "Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica" emanato con Decreto del Presidente della Regione, 13 dicembre 2024, n. 0165.

NUOVO PORTALE

A partire dal 1° febbraio 2025 è entrato in vigore anche il nuovo portale Opere strutturali FVG, inizialmente per i soli adempimenti connessi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 2 bis) co. 1 lett. c) della legge regionale, come disposto dal Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio, 7 gennaio 2025, n. 203/GRFVG.

RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE NORMATIVE NAZIONALI

La modifica della legge regionale è stata introdotta, in particolare, per recepire le modifiche normative Nazionali disposte negli ultimi anni alla Parte II del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", anche per effetto dei decreti sbloccacantieri e semplificazioni (DL 32/2019 e DL 76/2020), con riferimento alla definizione delle categorie di intervento, ai tempi e alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi di deposito/autorizzazione e al fine di dare avvio al processo di digitalizzazione per la trasmissione delle istanze relative ai progetti strutturali e relativi adempimenti.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

La nuova classificazione degli interventi strutturali, di cui all'articolo 2 bis, vede la suddivisione degli stessi nelle seguenti categorie:

- interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

PROCEDIMENTI AVVIATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2025

Si sottolinea che, **tutti i procedimenti avviati entro il 31 gennaio 2025** (se consegnati in formato cartaceo allo sportello fisico ovvero se trasmessi via PEC con data di accettazione del server del Mittente entro il 31 gennaio 2025) **sono soggetti alle disposizioni legislative previ-**



genti e ai regolamenti previgenti (n. 0176/Pres. dd. 27/07/2011 e n. 066/Pres. 18/03/2019) e per gli stessi la presentazione della documentazione relativa agli **adempimenti successivi all'istanza/preavviso iniziale avviene tramite PEC o tramite Sportello**, ove presente, **utilizzando la nuova modulistica.**

PROCEDIMENTI AVVIATI DAL 1° FEBBRAIO 2025

Invece, tutti i procedimenti avviati dal 1° febbraio 2025 sono soggetti alle nuove disposizioni legislative e al nuovo Regolamento (DPR Reg. 0165/Pres dd. 13/12/2024) e per gli stessi **la presentazione delle istanze/preavvisi, progetti e della documentazione relativa agli adempimenti successivi** (comunicazioni, varianti, relazioni a strutture ultimate, certificati di collaudo statico, dichiarazioni di regolare esecuzione e tutti i relativi allegati) avviene:

- per gli **Interventi privi di rilevanza, esclusivamente** tramite il **sistema informatico regionale** e scaricabile al link: " <https://opere.regione.fvg.it/opere/>";
- per gli **Interventi di minore rilevanza** e gli **Interventi rilevanti**, tramite **PEC** (cementiarmati@certregione.fvg.it) o allo **Sportello** (per le sole sedi di Udine e Pordenone), utilizzando la nuova modulistica scaricabile al link: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/sismica_new/FOGLIA300/;
- per le **Regolarizzazioni**, tramite **PEC** (cementiarmati@certregione.fvg.it) o allo **Sportello** (per le sole sedi di Udine e Pordenone), utilizzando la nuova modulistica.

La presentazione della documentazione tramite PEC avviene esclusivamente tramite l'indirizzo dedicato cementiarmati@certregione.fvg.it

DISMISSIONE SISTEMA INFORMATICO

Dal 1° febbraio 2025 non è più attivo il sistema informatico IOL - "Istanze On Line", sia per la presentazione di istanze che per l'accesso agli atti.



Bandi per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Contributi a fondo perduto alle imprese (PR FESR 2021-2027)

Tempistica di presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 30 aprile alle ore 16.00 del 30 giugno 2025. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Beneficiari: gli incentivi sono destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario che svolgono attività primaria o secondaria coerente con il progetto presentato.

I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa tra imprese indipendenti oppure in collaborazione con enti di ricerca

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale rivolti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia.

I progetti possono avere una durata massima di 18 mesi, prorogabile di 6 mesi alle condizioni previste dal bando e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, non oltre 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.

Sono ammissibili le spese strettamente connesse al pro-

getto di Ricerca e sviluppo sperimentale, quali:

- personale impiegato nelle attività di innovazione;
- strumenti e attrezzature specifiche utilizzate per il progetto;
- consulenze qualificate per attività tecnico – scientifiche;
- prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo riferiti al periodo di realizzazione del progetto;
- beni immateriali quali ad esempio software specialistici;
- realizzazione prototipi;
- materiali di consumo;
- spese generali.

La dotazione finanziaria è di 13.000.000 di euro.

Le intensità di contributo sono variabili dal 30% e fino al 75% delle spese ammissibili a seconda della dimensione dell'impresa e del progetto da realizzarsi (ricerca o sviluppo). Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 750.000,00 euro.

Il limite minimo di spesa ammissibile per progetto per ciascuna impresa è pari ad € 50.000,00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato.

Contributi per imprese commerciali, turistiche e servizi

Contributi a fondo perduto per le PMI: domande aperte dal 15 aprile

È stato pubblicato il nuovo bando regionale per sostenere le micro, piccole e medie imprese nei settori commerciale, turistico e dei servizi. Le domande potranno essere presentate dal 15 aprile al 15 dicembre 2025 attraverso il sistema online "Istanze On Line".

Di cosa si tratta: i contributi, concessi a fondo perduto con procedura a sportello, variano a seconda degli interventi proposti.

Interventi ammessi

- Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, acquisto di arredi, attrezzature, sistemi di videosorveglianza e sicurezza, nonché interventi per l'efficienza energetica.

zione e manutenzione straordinaria, acquisto di arredi, attrezzature, sistemi di videosorveglianza e sicurezza, nonché interventi per l'efficienza energetica.

- Adeguamento di strutture e impianti alle normative su sicurezza, prevenzione incendi, infortuni, igiene e antinquinamento.
- Acquisto e implementazione di tecnologie digitali con formazione del personale.

Chi può partecipare: microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.



Udine

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti in sicurezza (videosorveglianza)

Possono beneficiare del presente Bando camerale le piccole e medie imprese con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento attiva nella ex provincia di Udine (domanda di contributo dal 28 aprile al 30 giugno 2025).

Sono ammissibili le seguenti spese documentate, al netto di IVA e altre imposte, sostenute dalle PMI a partire dal 1 novembre 2024 e prima della presentazione della domanda per:

- Telecamere
- Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
- Sistemi di allarme antirapina connesse alle sale operative
- Sistemi di allarme anti-intrusione

L'agevolazione concedibile consiste in un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute fino al 100% con un minimo di spesa di 1.000 euro +IVA, ed un massimo di 15.000 euro.



Udine

Partecipa al Baite Award 2025

Un'opportunità per i giovani imprenditori sostenibili

Sei un giovane imprenditore, ricercatore o studente con idee innovative? **Il Baite Award 2025** ti aspetta! Questo prestigioso concorso internazionale, parte del Forum Internazionale dei Giovani per la Rigenerazione «**NanoValbruna**», è l'occasione perfetta per mettere in luce i tuoi progetti di startup sostenibili.

PERCHÉ PARTECIPARE?

Presenta il tuo progetto entro il **31 maggio 2025** e avrai la possibilità di essere selezionato tra i 10 finalisti.

Partecipa a un'esperienza formativa unica, durante il Forum di Valbruna **dal 17 al 23 luglio 2025**, con workshop, laboratori e opportunità di networking con esperti e leader internazionali.

Competi per un premio in denaro di **1.000 euro**, per dare

vita o far crescere la tua idea imprenditoriale.

LE MACRO AREE DI INTERESSE INCLUDONO:

- Building (efficienza energetica, materiali sostenibili, tecniche costruttive innovative);
- Agroecology and Climate Tech (agricoltura sostenibile, carbon farming, innovazione in ambito bio e biodinamico);
- Industry and Social Responsibility (processi a basse emissioni, economia circolare, inclusione sociale);
- Transport (mobilità dolce, batterie, turismo sostenibile);
- Energy (fonti rinnovabili, tecnologie per il risparmio energetico, transizione ecologica).

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.nanovalbruna.com/baite-award/



Dona il 5×1000 ad Ancos Aps, contribuisci a costruire grandi cose!

● Il 5×1000 rappresenta per ANCoS Aps, l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, una risorsa fondamentale per promuovere l'impegno civile, la solidarietà in campo culturale, sociale, assistenziale e per favorire l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini.

Si, ho deciso di donare il mio 5×1000 ad ANCoS! Ora come procedo?

Nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) cerca la sezione per la "scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF", puoi scegliere l'area di intervento per progetti sociali oppure quella specifica per i progetti culturali. Scrivi il codice fiscale di ANCoS C.F. 07166871009 e

apponi la tua firma.

Il 5×1000 comporta un costo extra?

Assolutamente no! Si tratta di una parte delle tasse che già paghiamo sul reddito. Se non scegli di destinarlo a un ente no profit, quella somma andrà comunque allo Stato. Quindi, non ti costerà nulla in più e puoi decidere di aiutare una causa che ti sta a cuore senza alcun onere aggiuntivo."

È diverso dall'8×1000?

Sì, il 5×1000 è diverso dall'8×1000! Mentre l'8×1000 è pensato per sostenere le confessioni religiose e i loro credo, il 5×1000 si concentra sul supporto agli Enti del Terzo Settore e alle Onlus che sono registrate.

Quindi, puoi scegliere di destinare il tuo 5×1000 senza che questo influisca sull'8×1000!

Se faccio la dichiarazione precompilata posso comunque donare il 5×1000?

Sì, nel menu "destinazione 5×1000" puoi selezionare la categoria dedicata al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" per i nostri progetti sociali o, in alternativa, puoi scegliere il finanziamento alla cultura per sostenere i nostri progetti culturali.

Dona il tuo 5×1000 ad ANCoS Aps, scrivi il codice fiscale 07166871009 sulla tua dichiarazione dei redditi!


Confartigianato
Persone



LA TUA CARD SEMPRE A PORTATA DI MANO

Cari Soci, siamo lieti di annunciarvi **una grande novità**: la vostra tessera associativa è disponibile direttamente nella nostra **app Confartigianato persone** ed ha la stessa valenza di quella in formato cartaceo. Scaricare l'app è **semplice e veloce**: basta registrarsi e la vostra nuova card digitale sarà **subito a portata di mano**. Con questa innovazione, non solo avrete tutti i vantaggi della tessera tradizionale, ma godrete anche di **nuove funzionalità esclusive**. La card digitale sarà sempre con voi, senza il rischio di dimenticarla o perderla. Un mondo di vantaggi vi aspetta, più vicino e accessibile che mai. Non aspettate, **scaricate l'app** oggi stesso e **scoprite tutti i benefici** della nuova tessera digitale!


Confartigianato
Persone



Il tuo posto è qui
CAAF CONFARTIGIANATO

730 | ISEE

RED

SUCCESSIONI

IMU

LAVORO DOMESTICO (COLF E BADANTI)

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

